

GUIDE OPERATIVE

Studio Liguori & Fimiani

Residuo di produzione: sottoprodotto, rifiuto o End of Waste?

Checklist per l'impresa prima di scegliere il regime giuridico

La classificazione di un residuo non è una scelta lessicale né contabile. Sottoprodotto ed End of Waste sono regimi diversi, con presupposti differenti. Un errore iniziale può riflettersi su trasporto, deposito, autorizzazioni, tracciabilità e responsabilità. Questa guida serve a impostare la verifica prima di movimentare o destinare il materiale.

Aggiornata a settembre 2026

Questa guida è materiale informativo e non sostituisce la valutazione del caso concreto. Termini, procedure e conseguenze possono variare in base ai fatti, agli atti ricevuti e alla disciplina speciale applicabile.

Tre concetti che non vanno confusi

Il rifiuto è la categoria di partenza quando il detentore si disfa, ha intenzione o obbligo di disfarsi della sostanza o dell'oggetto. Il sottoprodotto, invece, non diventa mai rifiuto se ricorrono tutte le condizioni dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006. L'End of Waste riguarda invece un materiale che è stato rifiuto e cessa di esserlo dopo un'operazione di recupero, se sono soddisfatti i criteri applicabili.

Sottoprodotto e End of Waste non sono due modi alternativi per "evitare" la disciplina dei rifiuti: descrivono storie giuridiche diverse del materiale.

Verifica	Perché conta
Origine del residuo	È prodotto come parte integrante di un processo il cui scopo primario è altro?
Certezza dell'utilizzo	Esiste un utilizzo effettivo, concreto e documentabile?
Trattamenti necessari	L'utilizzo richiede operazioni diverse dalla normale pratica industriale?
Legalità dell'uso	Il materiale soddisfa requisiti tecnici, di prodotto, ambiente e salute?
Tracciabilità documentale	Contratti, schede tecniche, analisi e flussi dimostrano il percorso dichiarato?
Eventuale recupero	Se il materiale era rifiuto, quale operazione di recupero e quali criteri EoW sono applicabili?

1. Le quattro condizioni del sottoprodotto sono cumulative

L'art. 184-bis richiede origine da un processo produttivo, certezza dell'ulteriore utilizzo, impiego diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e legalità dell'uso. Se manca una sola condizione, non è prudente qualificare il residuo come sottoprodotto.

La prova non si costruisce dopo il controllo

Il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 fornisce criteri indicativi e modalità utili per dimostrare la sussistenza dei requisiti del sottoprodotto. L'accertamento considera il complesso delle circostanze e deve reggere lungo tutte le fasi, dalla produzione all'impiego.

2. "Normale pratica industriale" non significa qualsiasi trattamento utile

Il decreto chiarisce che non sono normale pratica industriale le operazioni necessarie a rendere idonee caratteristiche ambientali del residuo, salvo il caso in cui siano parte integrante del ciclo produttivo secondo le condizioni previste. Questo passaggio è spesso decisivo nella qualificazione.

3. End of Waste: prima rifiuto, poi recupero, poi cessazione della qualifica

L'art. 184-ter richiede che il rifiuto sia stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi criteri specifici, inclusi destinazione a scopi specifici, esistenza di mercato o domanda, requisiti tecnici e assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute.

Se l'impresa non riesce a spiegare con documenti la storia del materiale, il problema non si risolve cambiando il nome usato nei formulari o nei contratti.

Dossier aziendale minimo

- Descrizione del processo produttivo e punto esatto in cui si genera il residuo.
- Quantità, caratteristiche tecniche e variabilità del materiale.
- Analisi e schede tecniche pertinenti all'utilizzo previsto.
- Contratti o ordini che documentano la certezza dell'utilizzo.
- Descrizione delle operazioni effettuate prima dell'impiego e loro funzione.
- Norme di prodotto, autorizzazioni e requisiti ambientali applicabili alla destinazione finale.
- Modalità di deposito, movimentazione e tracciabilità.
- Per End of Waste: autorizzazione al recupero e criteri applicabili alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Situazioni che meritano verifica prima del controllo

- Residui agroindustriali destinati a terzi o ad altri stabilimenti.
- Materiali che richiedono selezione, essiccazione, lavaggio, miscelazione o altri trattamenti.
- Cambi di destinazione o nuovi utilizzatori rispetto al ciclo abituale.
- Assenza di contratti, analisi o documenti che dimostrino la certezza dell'utilizzo.
- Materiali già gestiti come rifiuti per i quali si vuole applicare un regime End of Waste.

Quando la guida non basta

Quando uno dei passaggi resta incerto, è utile esaminare gli atti prima di assumere decisioni, firmare accordi o lasciare decorrere termini. Lo Studio Liguori & Fimiani può valutare la documentazione disponibile e indicare quali approfondimenti giuridici, tecnici o medico-legali siano effettivamente necessari.

studioliguorifimiani.com · studiolegalefimiani@gmail.com · WhatsApp +39 393 103 1722

Fonti essenziali verificate

La guida è stata redatta sulla base di fonti normative e istituzionali verificate nel settembre 2026. Gli aggiornamenti successivi possono incidere su termini, procedure o criteri applicabili.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184-bis - sottoprodotto.
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184-ter - cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste).
- D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 - criteri indicativi per la dimostrazione dei requisiti dei sottoprodotti.